

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1358

del 11-10-2018

O G G E T T O

Recepimento del Regolamento in materia di mobilità interna del personale del Comparto

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 1518

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, che ha disposto a decorrere dal 01.01.2017 la fusione per incorporazione dell'Azienda ULSS n. 5 (incorporata) nell'Azienda ULSS n. 6 (incorporante) con modifica della denominazione in Azienda ULSS n. 8 Berica, si rende necessaria l'armonizzazione tra le due ex aziende, tra l'altro, dei criteri relativi alla mobilità interna del personale del Comparto.

Considerato che l'Azienda intende disciplinare le procedure sulla mobilità interna del personale del Comparto, conciliando da un lato l'esigenza di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione attraverso un'organizzazione del lavoro efficace, economica e funzionale all'ottimizzazione dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi affidati alla mission aziendale e, dall'altro, avendo riguardo alla necessità di collocare le persone all'interno dell'Azienda in modo da valorizzarne l'esperienza, le competenze e le potenzialità, favorirne la crescita professionale, soddisfarne eventuali esigenze di natura personale, anche in ottica di benessere organizzativo e compatibilmente con le esigenze dell'ente.

Tenuto conto che l'Azienda, ferme restando le prerogative in tema di potere organizzatorio (art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e art. 18 del CCNL 20/09/2001), nel corso degli ultimi incontri sindacali, ha coinvolto le Organizzazioni Sindacali e la RSU ritenendo, in ottica di maggior trasparenza e collaborazione ed al fine di trovare un punto di incontro tra le esigenze organizzative aziendali e le istanze dei lavoratori, di condividere i criteri individuati dall'Amministrazione per la mobilità interna del personale, accogliendo anche le osservazioni formulate dalla Parte Sindacale.

Ritenuto pertanto di adottare l'allegato "*Regolamento in materia mobilità interna del personale del Comparto*", che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1 di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2 di adottare il "*Regolamento in materia mobilità interna del personale del Comparto*", che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3 di prescrivere che il presente atto venga pubblicato nell'Albo on-line aziendale.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 12-10-2018 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 12-10-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI



Regolamento in materia di mobilità interna del personale del Comparto.

La mobilità all'interno dell'Azienda concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione.

Non si configura in ogni caso quale mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell'ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile (art 18 CCNL integrativo del 20/09/2001 e art 3 CCNL del 31/07/2009).

La Regione Veneto con Legge n. 19 del 25 ottobre 2016, ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende UU.LL.SS.SS. con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2017. In particolare l'articolo 14 ha previsto, quale strumento di riorganizzazione, l'individuazione di nuovi ambiti territoriali delle Aziende UU.LL.SS.SS. che hanno visto modificata la denominazione. La Legge Regionale, sub articolo 14, ha previsto, con effetto dall'1.1.2017 la soppressione della Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino e la sua incorporazione nell'azienda ULSS 6 che ha modificato la propria denominazione in "Azienda ULSS n.8 Berica".

Alla luce della predetta unificazione, fatte salve le prerogative dell'Azienda in tema di potere organizzatorio (art 30 Dlgs 165/2001 e art. 18 del CCNL 20/9/2001), si ritiene opportuno – per i casi che non siano in contrasto con le esigenze organizzative e gestionali dell'Azienda – disciplinare il governo degli spostamenti del personale all'interno del territorio aziendale.

Art. 1 - MOBILITA' VOLONTARIA

I dipendenti (ad eccezione dei lavoratori che si trovano in particolari situazioni di svantaggio tutelate da specifiche norme di legge) che hanno almeno un anno di servizio nella struttura di assegnazione, possono fare richiesta di spostamento volontario, presentando domanda su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione.

Gli spostamenti verranno effettuati attraverso l'utilizzo delle domande di mobilità e nel rispetto del fabbisogno aziendale, e tenuto conto altresì dei nuovi assunti a tempo indeterminato.

Fatte salve le prerogative dell'Azienda in materia organizzativa (ad es. le competenze richieste presso l'UO di assegnazione), a fronte della disponibilità di posti da ricoprire, verificato che la tipologia di rapporto di lavoro e che le condizioni di salute risultino compatibili, l'Azienda provvede alla copertura secondo i seguenti criteri e nel relativo ordine:

1. *i soggetti titolari dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3 della L. 104/1992*
2. *i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni che hanno diritto al congedo parentale;*
3. *la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni ovvero il genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni;*
4. *dipendenti con figli di età inferiore ai 13 anni, con priorità al dipendente con maggior numero di figli;*
5. *maggior anzianità di servizio in azienda.*

Qualora si applichi il criterio n. 5, a parità di anzianità, si terrà in considerazione la data della domanda.

Qualora il dipendente rinunci alla mobilità sulla struttura richiesta la domanda sarà archiviata.

Art. 2 - MOBILITA' D'UFFICIO

Ai sensi della normativa vigente, gli spostamenti d'ufficio potranno interessare tutto il personale, fatto salvo il consenso alla prestazione della propria attività lavorativa in altra sede per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni che hanno diritto al congedo parentale e per i soggetti titolari dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3 della L. 104/1992.



Per distanza superiore ai 25 km dalla sede di lavoro, si conviene che qualora ci sia necessità di effettuare lo spostamento d'ufficio, l'Azienda reperirà le professionalità necessarie a partire dall'area più vicina a quelle ove si è verificata l'esigenza di copertura, se possibile su base volontaria.

Diversamente, in caso di presenza di più professionalità idonee allo spostamento d'ufficio, l'Azienda formulerà una graduatoria secondo i seguenti criteri:

	PUNTI	
Distanza tra la residenza/domicilio e la nuova sede di assegnazione	1/km	Max 40 km
Figli fino ai 13 anni (compiuti)	10/figlio	
Anzianità di servizio nell'Azienda Ulss 8 Berica	1/anno	Max 40 anni

La graduatoria verrà utilizzata a partire dal punteggio più basso.

Art. 3 - MOBILITA TEMPORANEA

Qualora si rendesse necessaria la mobilità temporanea in presenza di eventi contingenti, si terrà conto dei criteri relativi alla mobilità d'ufficio, in quanto applicabili, dando la precedenza alla mobilità volontaria.

Art. 4 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In considerazione di quanto stabilito dal documento di intesa sottoscritto l'11.07.2017 tra la Regione Veneto e la maggioranza delle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità, la mobilità del personale tecnico-amministrativo e del territorio collegata esclusivamente alla riorganizzazione dei Servizi in attuazione del nuovo atto aziendale (adottato da ultimo con deliberazione n. 1102 del 08.08.2018) avverrà prioritariamente su base volontaria, al fine di soddisfare le necessità aziendali venendo il più possibile incontro alle esigenze ed aspirazioni dei lavoratori.

A tale scopo, l'Azienda procederà con l'individuazione per ciascun Servizio interessato del fabbisogno di personale, con indicazione della categoria e profilo richiesti per le varie sedi aziendali.

Successivamente l'Azienda pubblicherà sul sito intranet aziendale, per 15 giorni, i bandi riservati al personale interno interessato, indicando le sedi di assegnazione, il numero di dipendenti e il relativo profilo e categoria richiesti.

In caso di più domande, verranno applicati i criteri di cui al precedente Art. 1 previsti per la mobilità volontaria, tenuto altresì conto del curriculum ed esperienza professionale attinente alla struttura di assegnazione.

Lo svolgimento totale o parziale della medesima attività nella sede di provenienza rispetto a quella di destinazione costituisce titolo di precedenza.

A seguito delle domande pervenute, l'Azienda provvederà a stilare apposita graduatoria.

Qualora non siano pervenute domande di mobilità volontaria in numero sufficiente, l'Azienda attiverà la mobilità d'ufficio, secondo i criteri di cui al precedente Art. 2.

Le graduatorie formulate in seguito all'attuazione delle procedure di cui al presente articolo non saranno oggetto di scorrimento per le successive mobilità, per le quali verranno applicate le procedure di cui ai precedenti articoli.